



Statuto

Indice

TITOLO I

*Costituzione - Denominazione
e principi ispiratori - Sede
Competenza territoriale - Durata*

- Art. 1 Denominazione. Principi ispiratori dell'attività sociale
- Art. 2 Principi ispiratori
- Art. 3 Sede e Competenza territoriale
- Art. 4 Adesione alle Federazioni
- Art. 5 Durata

TITOLO II

Soci

- Art. 6 Ammissibilità a socio
- Art. 7 Limitazioni all'acquisto della qualità di socio
- Art. 8 Procedura di ammissione a socio
- Art. 9 Diritti e doveri dei soci
- Art. 10 Domiciliazione dei soci
- Art. 11 Perdita della qualità di socio
- Art. 12 Morte del socio
- Art. 13 Recesso del socio
- Art. 14 Esclusione del socio
- Art. 15 Liquidazione della quota del socio

TITOLO III

Oggetto Sociale - Operatività

- Art. 16 Oggetto sociale
- Art. 17 Operatività nella zona di competenza territoriale
- Art. 18 Operatività fuori della zona di competenza territoriale

TITOLO IV

Patrimonio - Capitale Sociale - Azioni

- Art. 19 Patrimonio
- Art. 20 Capitale sociale
- Art. 21 Azioni e trasferimento delle medesime
- Art. 22 Sovrapprezzo

TITOLO V

Organi Sociali

- Art. 23 Organi sociali

TITOLO VI

Assemblea dei Soci

- Art. 24 Convocazione dell'Assemblea
- Art. 25 Intervento e rappresentanza in Assemblea
- Art. 26 Presidenza dell'Assemblea
- Art. 27 Costituzione dell'Assemblea
- Art. 28 Maggioranze assembleari
- Art. 29 Proroga dell'Assemblea
- Art. 30 Assemblea Ordinaria
- Art. 31 Verbale delle deliberazioni assembleari

TITOLO VII

Consiglio di Amministrazione

- Art. 32 Composizione del Consiglio di Amministrazione
- Art. 33 Durata in carica degli Amministratori

Indice

- Art. 34 Sostituzione di Amministratori
- Art. 35 Poteri del Consiglio di Amministrazione
- Art. 36 Convocazione del Consiglio di Amministrazione
- Art. 37 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
- Art. 38 Verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
- Art. 39 Compenso ai Consiglieri di Amministrazione
- Art. 40 Presidente del Consiglio di Amministrazione

TITOLO VIII

Comitato Esecutivo

- Art. 41 Composizione e funzionamento del Comitato Esecutivo

TITOLO IX

Collegio Sindacale

- Art. 42 Composizione del Collegio Sindacale
- Art. 43 Compiti e poteri del Collegio Sindacale
- Art. 44 Controllo contabile

TITOLO X

Assunzione di Obbligazioni dei confronti della Società

- Art. 45 Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali

TITOLO XI

Collegio dei Proviviri

- Art. 46 Composizione e funzionamento del Collegio dei Proviviri

TITOLO XII

Direttore

- Art. 47 Compiti ed attribuzioni del Direttore

TITOLO XIII

Rappresentanza e Firma Sociale

- Art. 48 Rappresentanza e firma sociale

TITOLO IV

Bilancio - Utili - Riserve

- Art. 49 Esercizio sociale
- Art. 50 Utili
- Art. 51 Ristorni

TITOLO XV

Scioglimento della Società

- Art. 52 Scioglimento e liquidazione della Società

Disposizioni Transitorie

- Art. 53 Disposizioni transitorie

TITOLO I

Costituzione Denominazione e principi ispiratori. Sede - Competenza Territoriale Durata

Art. 1 Denominazione. Principi ispiratori dell'attività sociale

È costituita una società cooperativa per azioni denominata "Banca CRAS - Credito Cooperativo Toscano - Siena".

La "Banca CRAS - Credito Cooperativo Toscano - Siena" è una società cooperativa a mutualità prevalente.

Art. 2 Principi ispiratori

Nell'esercizio della sua attività, la società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.

La società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune. È altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettive forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci nonché la partecipazione degli stessi alla vita sociale.

Art. 3 Sede e competenza territoriale

La società ha sede nel Comune di Sovicille (Siena).

La società ha sede distaccata nel Comu-

ne di Rosignano Marittimo (Livorno).

La società ha una sede secondaria in Chianciano Terme, dove possono riunirsi gli organi sociali.

La competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, comprende il territorio di detti Comuni, dei Comuni dove la società ha proprie succursali, nonché dei Comuni ad essi limitrofi.

Art. 4 Adesione alle Federazioni

La società aderisce alla Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo e per il tramite di questa alla Federazione Nazionale ed alla organizzazione nazionale delle cooperative alla quale questa, a sua volta, aderisce.

La società si avvale preferenzialmente dei servizi bancari e finanziari offerti dagli organismi promossi dalla categoria, nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza.

Art. 5 Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

Soci

Art. 6 Ammissibilità a socio

Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.

È fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma precedente.

I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla società, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.

I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai sensi del comma precedente esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Art. 7 Limitazioni all'acquisto della qualità di socio

Non possono far parte della società i soggetti che:

- a) siano interdetti, inabilitati, falliti;
- b) non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- c) svolgano, a giudizio del consiglio di amministrazione, attività in concorrenza con la società;
- d) siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, inadempienti verso la società o abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.

Art. 8 Procedura di ammissione a socio

Per l'ammissione a socio, l'aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute

ai sensi del presente statuto o richieste dalla società in via generale.

Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e dispone la comunicazione della deliberazione all'interessato. In caso di accoglimento, unitamente alla comunicazione della delibera, il consiglio provvede immediatamente ad informare l'interessato che dovrà effettuare il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della delibera. Verificato l'avvenuto versamento degli importi dovuti, è disposta l'annotazione della delibera nel libro dei soci, a far tempo dalla quale si acquista la qualità di socio.

Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 Diritti e doveri dei soci

I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella società ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:

- a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'art. 25;
- b) partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di sottoscrizione di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse;
- c) hanno diritto di usufruire dei servizi

e dei vantaggi offerti dalla società ai propri soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla società ed imputati alla riserva legale.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della società, operando in modo significativo, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.

Art. 10 Domiciliazione dei soci

I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di legge e del presente Statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Art. 11 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde con la morte, col recesso e con l'esclusione.

Art. 12 Morte del socio

In caso di morte del socio, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a nome di uno fra di essi designato, o detto trasferimento non sia stato approvato dal consiglio di amministrazione, la società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo art. 15.

In pendenza del termine di cui al comma precedente, i coeredi dovranno designare un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare all'assemblea e non è eleggibile alle cariche sociali.

Art. 13 Recesso del socio

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il socio ha diritto di recedere dalla società, qualora non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura ai sensi dell'art. 36 del Testo Unico Bancario, nonché nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all'art. 6.

Il recesso non può essere parziale.

La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al consiglio di amministrazione che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al socio.

Il socio può altresì richiedere, con le formalità di cui al comma precedente, di recedere dalla società, oltre che nel caso in cui il consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della società.

Nei casi di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della società, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della richiesta.

Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Nei casi previsti dal terzo comma il recesso non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effet-

to, prima che il socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la società.

Art. 14 Esclusione del socio

Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei soci:

- che siano privi dei requisiti di cui all'art. 6, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 7;

- nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori.

Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla società il socio che:

- a) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla società o svolga attività in concorrenza con la stessa;
- b) in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;
- c) sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari;
- d) abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l'attività della società, omettendo di operare in modo significativo con essa.

Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l'esclusione del socio è deliberata tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della società.

Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo. Il so-

cio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 15 Liquidazione della quota del socio

Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.

Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.

Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, può limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso di cui ai commi precedenti, tenendo conto della situazione prudenziale della società, secondo quanto previsto dalle disposizioni della Banca d'Italia, e ferme le autorizzazioni al rimborso degli strumenti di capitale da parte dell'autorità di vigilanza.

Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque vietata la distribuzione di riserve.

Le somme non riscosse entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla società ed imputate alla riserva legale.

TITOLO III

Oggetto Sociale - Operatività

Art. 16 Oggetto sociale

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'autorità di vigilanza.

La società svolge le proprie attività anche nei confronti dei terzi non soci.

La società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegna preventivamente i titoli, in caso di vendita.

Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati, la società non assumerà posizioni speculative e conterrà la propria posizione netta complessiva in cambi entro i limiti fissati dall'autorità di vigilanza. Essa potrà inoltre offrire alla clientela contratti a termine, su titoli e valute, e altri prodotti derivati se realizzano una copertura dei rischi derivanti da altre operazioni.

In ogni caso la società non potrà remunerare gli strumenti finanziari riservati in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

La società potrà assumere partecipazio-

ni nei limiti determinati dall'autorità di vigilanza.

Art. 17 Operatività nella zona di competenza territoriale

La società assume, nell'ambito della zona di competenza territoriale, attività di rischio prevalentemente nei confronti dei propri soci.

La previsione di cui al comma precedente è rispettata quando più del 50% delle attività di rischio è destinata a soci e/o ad attività prive di rischio, secondo i criteri stabiliti dall'autorità di vigilanza. Le attività di rischio assistite da garanzia rilasciata da un socio della società sono considerate attività di rischio verso soci, a condizione che la garanzia prestata sia personale, esplicita e incondizionata.

Le attività di rischio non destinate ai soci sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti nella zona di competenza territoriale.

Art. 18 Operatività fuori della zona di competenza territoriale

Una quota non superiore al 5% del totale delle attività di rischio potrà essere assunta al di fuori della zona di competenza territoriale.

Ai fini di quanto disposto dal comma precedente, non rientrano nel limite della competenza territoriale le attività di rischio nei confronti di altre banche e le attività prive di rischio, secondo i criteri stabiliti dall'autorità di vigilanza.

TITOLO IV

Patrimonio - Capitale Sociale - Azioni

Art. 19 Patrimonio

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale;

- b) dalla riserva legale;
- c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
- d) da ogni altra riserva avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti.

Art. 20 Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente, ed il cui valore nominale non può essere inferiore a Euro 5,16 né superiore a Euro 100. Detto valore può variare per effetto della rivalutazione effettuata ai sensi della lettera c) del successivo articolo 50.

Il consiglio di amministrazione provvede a depositare presso il Registro delle Imprese la delibera assembleare che destina gli utili di esercizio alla rivalutazione del capitale, indicando la misura aggiornata del valore nominale delle azioni.

Art. 21 Azioni e trasferimento delle medesime

Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a non soci senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, che esaminerà preventivamente la domanda di ammissione dell'aspirante socio nei termini e con le modalità di cui all'art. 8.

In caso di cessione di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare alla società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione; è inoltre vietato fare anticipazioni sulle stesse.

La società non emette i titoli azionari e la qualità di socio risulta dall'iscrizione nel libro dei soci.

Il consiglio di amministrazione può deliberare l'acquisto di azioni della società, al loro valore nominale, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

In ogni caso l'acquisto potrà avvenire nei limiti e con le modalità determinati dalla disciplina applicabile e previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

Art. 22 Sovrapprezzo

L'assemblea può determinare annualmente, su proposta del consiglio di amministrazione, l'importo (sovrapprezzo) che, deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.

Il sovrapprezzo è imputato all'apposita riserva, che non potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle azioni.

TITOLO V

Organi Sociali

Art. 23 Organi sociali

Gli organi della società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il comitato esecutivo;
- d) il collegio sindacale;
- e) il collegio dei probiviri.

TITOLO VI

Assemblea dei Soci

Art. 24 Convocazione dell'assemblea

L'assemblea regolarmente costituita rap-

presenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni obbligano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede della società o in altro luogo indicato, purché in territorio italiano, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani:

- a) La Nazione
- b) Il Tirreno
- c) Corriere di Siena

In alternativa alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, stabilita nel comma precedente, il consiglio di amministrazione può disporre l'invio ai soci dell'avviso di convocazione con mezzi che ne garantiscano la prova dell'avenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può comunque disporre che detto avviso sia affisso in modo visibile nella sede sociale, nelle succursali e nelle sedi distaccate della società o inviato o recapitato ai soci.

L'assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre convocare l'assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta richiesta dal collegio sindacale o domanda da almeno un decimo dei soci. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci ri-

chiedenti, con firma autenticata con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 25, ed indicare gli argomenti da trattarsi.

Art. 25 Intervento e rappresentanza in assemblea

Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.

Ogni socio può ricevere non più di due deleghe in caso di assemblea ordinaria e non più di cinque deleghe in caso di assemblea straordinaria.

All'assemblea può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione Locale cui la società aderisce ed un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse). All'assemblea potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.

Art. 26 Presidenza dell'assemblea

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso

di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, ai sensi dell'art. 40 e, in caso di impedimento anche di questi, da un consigliere a ciò delegato dal consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'assemblea medesima.

Il presidente ha pieni poteri per la direzione dell'assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe, del diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea; per constatare se questa si sia regolarmente costituita ed in un numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione nonché per accertare i risultati delle votazioni. Nella conduzione dell'assemblea il presidente ha diritto di farsi assistere da persona, anche non socio, designata dal consiglio di amministrazione, in relazione alla materia oggetto della trattazione.

L'assemblea, su proposta del presidente, nomina fra i soci due o più scrutatori e un segretario, anche non socio, salvo che nel caso delle assemblee straordinarie, o quando il presidente lo reputi opportuno, in cui la funzione di segretario è assunta da un notaio.

Art. 27 Costituzione dell'assemblea

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, se ordinaria, e con l'intervento di almeno un decimo dei soci, se straordinaria.

Art. 28 Maggioranze assembleari

L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia

in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi. La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa; le modalità di candidatura, eventualmente anche in rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali, e le modalità di espressione del voto sono disciplinate in un apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio di amministrazione. A parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano; per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese.

Art. 29 Proroga dell'assemblea

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, l'assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella sua successiva seduta, l'assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Art. 30 Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, e le modifiche alle stesse, tenendo conto delle linee di indirizzo formulate dalla Federazione locale cui la società aderisce.

L'assemblea ordinaria approva, altresì, i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

L'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, ha facoltà di deliberare l'elezione, senza oneri per la società, di un presidente onorario al fine di riconoscere, col conferimento di tale carica, particolari doti e meriti al socio prescelto. Il presidente onorario eventualmente nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, ma può essere invitato a presenziare alle riunioni dello stesso con funzione consultiva e senza diritto di voto.

Art. 31 Verbale delle deliberazioni assembleari

Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare da apposito verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico. I verbali delle assemblee vengono tra-

scritti sul libro dei verbali delle assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

TITOLO VII

Consiglio di amministrazione

Art. 32 Composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da 9 a 13 amministratori eletti dall'assemblea fra i soci, previa determinazione del loro numero.

Non possono essere nominati, e se eletti decadono:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della società, fino al secondo grado incluso;
- d) i dipendenti della società e coloro che lo sono stati, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
- e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sopra descritte in società finanziarie di

partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate anche indirettamente, dalla società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011; f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 10.000, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 3.000, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della società;

g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti.

La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) del comma precedente costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.

Art. 33 Durata in carica degli amministratori

Gli amministratori durano in carica tre

esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; nella prima riunione, il consiglio provvede alla nomina del presidente e di uno o più vice presidenti designando, in quest'ultimo caso, anche il vicario.

Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio totale del consiglio di amministrazione, l'amministratore che non abbia già compiuto almeno un mandato quale amministratore o quale sindaco effettivo della società.

Fermo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, nel regolamento di cui all'art. 28 vengono disciplinate le modalità per la presentazione delle candidature e stabiliti criteri di candidabilità, volti a favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della società.

Art. 34 Sostituzione di amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del collegio sindacale, alla loro sostituzione.

Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla successiva assemblea; coloro che sono nominati successivamente dall'assemblea assumono l'anzianità del mandato degli amministratori che hanno sostituito.

Art. 35 Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio è investito di tutti i poteri di

ordinaria e straordinaria amministrazione della società, tranne quelli riservati per legge all'assemblea dei soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci;
- le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci;
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della società, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari;
- la definizione degli obiettivi di rischio, della soglia di tolleranza e delle politiche di governo dei rischi;
- le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, la nomina e la revoca, sentito il collegio sindacale, dei responsabili e, in caso di esternalizzazione, dei referenti nonché l'approvazione dei programmi annuali di attività delle funzioni;
- l'approvazione del quadro di riferimento organizzativo e metodologico per l'analisi del rischio informatico e la propensione allo stesso, avuto riguardo ai servizi interni e a quelli offerti alla clientela;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
- la nomina, la revoca e le attribuzioni

del direttore e dei componenti la direzione;

- l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;
- le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza;
- la costituzione del comitato di controllo sulla responsabilità amministrativa della società, disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove sia stato adottato il relativo modello;
- tutti gli altri compiti e deliberazioni considerati non delegabili sulla base della disciplina regolamentare della Banca d'Italia.

Il consiglio elabora, sottopone all'assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale, le politiche di remunerazione, ed è responsabile della loro corretta attuazione.

È inoltre attribuita al consiglio di amministrazione la competenza alle deliberazioni che apportino modificazioni dello Statuto di mero adeguamento a disposizioni normative e che siano in conformità allo statuto tipo della categoria riconosciuto dalla Banca d'Italia.

Il consiglio di amministrazione, nel ri-

spetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.

In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al comitato esecutivo nonché, per importi limitati, al direttore, al o ai vice direttori, o in mancanza di nomina di questi, a chi lo sostituisce, ai responsabili di area e/o settori, se nominati, e ai preposti alle succursali e alle sedi distaccate, entro limiti di importo graduati. Il presidente può esercitare compiti di supplenza nei casi di particolare urgenza, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa di vigilanza.

Fermo restando il rispetto delle forme di legge, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli amministratori o con persone ad essi legate dai rapporti specificati nell'art. 32, secondo comma, lettera c), o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui all'art. 32, secondo comma, lettera c), partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la società superiore a 100.000 euro su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di direttore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

Il consiglio di amministrazione può

conferire a singoli amministratori o a dipendenti della società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.

Art. 36 Convocazione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, o da chi lo sostituisce, di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale oppure da un terzo almeno dei componenti del consiglio stesso.

La convocazione è effettuata mediante avviso da inviare per iscritto o a mezzo telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima – e in caso di urgenza almeno un giorno prima – della data fissata per l'adunanza, al recapito indicato da ciascun Amministratore e dai componenti del collegio sindacale perché vi possano intervenire.

La prima riunione successiva alla nomina del consiglio di amministrazione è convocata dall'amministratore più anziano di età.

Art. 37 Deliberazioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio è presieduto dal presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.

Le riunioni del consiglio si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da

tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario.

Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione Locale cui la società aderisce ed un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse). Alle riunioni potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.

Alle riunioni del consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del consiglio, da altro dipendente.

Art. 38 Verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione

Delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito libro, deve essere firmato dal presidente o da chi lo sostituisce e dal segretario.

Il libro dei verbali e gli estratti del me-

desimo, dichiarati conformi dal presidente, fanno prova delle riunioni del consiglio e delle deliberazioni assunte.

Art. 39 Compenso ai consiglieri di amministrazione

Gli amministratori hanno diritto, oltre al compenso determinato dall'assemblea, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste è determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Art. 40 Presidente del consiglio di amministrazione

Il presidente del consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della società, con particolare riferimento ai poteri delegati. Egli presiede l'assemblea dei soci, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, e provvede affinché a deguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai componenti del consiglio.

Il presidente garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. Il presidente assicura inoltre che:

(i) il processo di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti con il grado di complessità dei lavori del consiglio, siano adottate le misure correttive per far fronte al-

le eventuali carenze riscontrate;
(ii) la società predisponga ed attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi.
Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.
Nell'ambito dei poteri di rappresentanza, il presidente consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla società quando il credito sia integralmente estinto.

Il presidente non può avere un ruolo esecutivo e non può svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente e, in caso di più vice presidenti, prioritariamente da quello vicario. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

TITOLO VIII

Comitato esecutivo

Art. 41 Composizione e funzionamento del comitato esecutivo

Il comitato esecutivo è composto da tre a cinque componenti del consiglio di amministrazione, nominati dallo stesso consiglio.

Il comitato sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente, se questi non sono nominati dal consiglio.

Il direttore ha, di norma, il potere di

proposta in seno al comitato.

Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'art. 36, secondo comma e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l'espressione di almeno due voti favorevoli.

Le riunioni del comitato si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario.

Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 38.

Alle riunioni del comitato assistono i sindaci.

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 35, il comitato esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.

TITOLO IX

Collegio sindacale

Art. 42 Composizione del collegio sindacale

L'assemblea ordinaria nomina tre sinda-

ci effettivi, designandone il presidente e due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.

Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio totale del collegio sindacale, il sindaco effettivo che non abbia svolto per almeno un mandato le funzioni di sindaco effettivo di una banca.

I sindaci sono rieleggibili, con i limiti di seguito specificati.

Non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di presidente del collegio sindacale per 3 mandati consecutivi o di componente effettivo del collegio sindacale della società per 3 mandati consecutivi.

Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di presidente e di componente effettivo del collegio sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere rieletti quando si sono raggiunti 6 mandati consecutivi come sindaco effettivo e presidente del collegio.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della

società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;

e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado con dipendenti della società e l'amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti anche di natura societaria della categoria, di società partecipate, di consorzio di cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011;

f) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;

g) coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente

te o di direttore nei tre anni precedenti. Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo bancario cui la banca appartiene, nonché presso società nelle quali la banca stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza.

Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i Sindaci Effettivi rimasti in carica.

Art. 43 Compiti e poteri del collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione

e di controllo. Si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne.

Il collegio adempie agli obblighi di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 385/93, e può svolgere le funzioni di organismo di vigilanza sulla responsabilità amministrativa della società disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove tale funzione non sia stata affidata ad altro organismo. Il collegio segnala al consiglio di amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli.

I verbali ed atti del collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Il collegio sindacale può avvalersi della collaborazione della Federazione Locale e/o Nazionale.

Art. 44 Revisione legale dei conti

La revisione dei conti della società è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nel registro previsto dalla legge, nominato dall'assemblea su proposta motivata del collegio sindacale.

Il collegio sindacale valuta l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali.

Al revisore legale dei conti si estendono gli obblighi di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 385/93.

TITOLO X

Assunzione di Obbligazioni nei confronti della società

Art. 45 Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali

Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la società, se non previa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all'unanimità, con l'astensione dell'amministratore interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori. Restano fermi i limiti e i divieti previsti nell'articolo 35, settimo comma, e nell'articolo 42, settimo comma.

Per le erogazioni di credito nonché per le obbligazioni di qualsiasi natura, ivi compresi gli atti di compravendita, che riguardino, direttamente o indirettamente, soggetti che intrattengono con i componenti del collegio sindacale rapporti di natura professionale, gli obblighi in tema di interessi degli amministratori si applicano anche ai componenti del collegio sindacale.

TITOLO XI

Collegio dei Proviviri

Art. 46 Composizione e funzionamento del collegio dei proviviri

Il collegio dei proviviri è un organo interno della società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra socio

e società.

Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Il presidente, che provvede alla convocazione del collegio e ne dirige i lavori, è designato dalla Federazione locale e gli altri quattro componenti sono nominati dall'assemblea, ai sensi dell'art. 28, secondo comma.

I proviviri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

Sono devolute al collegio dei proviviri le controversie in materia di diniego del gradimento all'ingresso di nuovi soci, quelle relative all'esclusione dei soci, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i soci e la società o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.

Il ricorso al collegio dei proviviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Ove la decisione riguardi domande di aspiranti soci il collegio, integrato ai sensi di legge, si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Il collegio dei proviviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. In caso di accoglimento del ricorso gli organi sociali competenti sono tenuti a riesaminare la questione.

TITOLO XII

Direttore

Art. 47 Compiti ed attribuzioni del Direttore

Il direttore è il capo del personale. Non può essere nominato direttore il coniuge, un parente o un affine, entro il quarto grado degli Amministratori ed entro il secondo grado dei dipendenti della società. Il direttore ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale; egli non può proporre l'assunzione di persone legate a lui medesimo, o ai dipendenti della società, da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado.

Il direttore prende parte con parere consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione; ha il potere di proposta in materia di erogazione del credito. Il direttore prende parte altresì alle riunioni del comitato esecutivo ed ha, di norma, il potere di proposta per le delibere del comitato esecutivo medesimo. Il direttore dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della società e l'efficacia del sistema dei controlli interni.

In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal vice direttore e, in caso di più vice direttori, prioritariamente da quello vicario.

In caso di mancata nomina, di assenza o di impedimento di questi, le funzioni sono svolte dal dipendente designato

dal consiglio di amministrazione.

TITOLO XIII

Rappresentanza e firma sociale

Art. 48 Rappresentanza e firma sociale

La rappresentanza attiva e passiva della società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi per cassazione e revocazione, e la firma sociale spettano, ai sensi dell'art. 40, al presidente del consiglio di amministrazione o a chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione e di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto, il direttore consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di finanziamenti ipotecari e fondiari stipulati dalla società quando il credito sia integralmente estinto. Di fronte ai terzi la firma del direttore fa prova dell'assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione e di chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

La rappresentanza della società e la firma sociale possono, inoltre, essere attribuite dal consiglio di amministrazione anche a singoli amministratori, ovvero al direttore e a dipendenti, per determinati atti o, stabilmente, per categorie di atti. Il consiglio, inoltre, ove necessario, conferisce mandati e procure anche ad estranei, per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

TITOLO XIV

Bilancio - Utili - Riserve

Art. 49 Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle previsioni di legge.

Art. 50 Utili

L'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:

- a) una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all'incremento della riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- gli utili eventualmente residui potranno essere:
- c) destinati all'aumento del valore nominale delle azioni, secondo le previsioni di legge;
- d) assegnati ad altre riserve o fondi;
- e) distribuiti ai soci, purché in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- f) attribuiti ai soci a titolo di ristorno, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 51.

La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza o mutualità.

Art. 51 Ristorni

L'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, può determinare il ristorno, vale a dire l'equivalente mo-

netario del vantaggio mutualistico, da riconoscere ai soci in proporzione alla quantità e alla qualità dei loro scambi mutualistici con la banca, indipendentemente dal numero di azioni da loro possedute.

Esso è corrisposto a valere sull'utile d'esercizio e in conformità a quanto previsto dall'art. 50, dalle disposizioni di Vigilanza e dall'apposito regolamento approvato dall'assemblea.

TITOLO XV

Scioglimento della società

Art. 52 Scioglimento e liquidazione della società

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Disposizioni transitorie

Art. 53 Disposizioni transitorie

I divieti e i limiti introdotti agli articoli 32, 33, 35 e 42 si applicano e si iniziano a computare a partire dalla scadenza del mandato di amministratori e sindaci in corso al momento dell'adozione delle medesime previsioni.

La disposizione della lettera f) di cui al secondo comma dell'art. 32 si applica a partire dalla scadenza delle cariche ricoperte presso le istituzioni ivi menzionate al momento dell'adozione della medesima previsione.

Ulteriori disposizioni transitorie

Dal giorno in cui si determinano gli effetti civilistici della fusione e fino a quel-

lo in cui si svolgeranno le elezioni alle cariche sociali della banca incorporante è stabilito che:

a) il consiglio di amministrazione in carica al momento della fusione sarà integrato con due soci nominati dall'assemblea ordinaria della Bancasciano Credito Cooperativo Soc.Coop. immediatamente seguente l'assemblea straordinaria convocata per deliberare circa la fusione, per un totale di undici consiglieri (6 consiglieri provenienti dalla compagine sociale della ex Banca CRAS - Credito Cooperativo Sovicille; 2 consiglieri provenienti dalla ex Banca di Chianciano Terme Credito Cooperativo Val d'Orcia - Amiata, 2 consiglieri provenienti dalla ex Bancasciano Credito Cooperativo Soc.Coop. e 1 consigliere proveniente dalla ex Banca di Credito Cooperativo della Costa Etrusca). Il presidente, il vice presidente vicario e i due vice presidenti continueranno ad essere quelli in carica presso la "Banca CRAS - Credito Cooperativo Chianciano Terme-Costa Etrusca-Sovicille" alla data della fusione;

b) il collegio sindacale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale e un membro effettivo saranno quelli indicati dai soci della ex "Banca CRAS - Credito Cooperativo Sovicille" rimasti in carica alla data di efficacia della fusione presso la Banca CRAS - Credito Cooperativo Chianciano Terme-Costa Etrusca-Sovicille. Un membro effettivo del collegio sarà nominato dall'assemblea ordinaria dei soci della Bancasciano Credito Cooperativo Soc.Coop. immediatamente seguente l'assemblea straordinaria convocata per deliberare circa la fusione. I due membri supplenti rimarranno quelli in carica alla data di efficacia della

fusione nel collegio sindacale di "Banca CRAS - Credito Cooperativo Chianciano Terme-Costa Etrusca-Sovicille";

c) il comitato esecutivo sarà composto da 5 (cinque) membri di cui quattro scelti tra quelli in carica al momento della fusione tra i consiglieri di Banca CRAS - Credito Cooperativo Chianciano Terme-Costa Etrusca-Sovicille alla data della fusione e uno tra i due consiglieri nominati dall'assemblea ordinaria della ex "Bancasciano Credito Cooperativo Soc. Coop.";

d) il collegio dei probiviri continuerà ad essere composto dai tre membri effettivi e dai due supplenti in carica presso la "Banca CRAS - Credito Cooperativo Chianciano Terme-Costa Etrusca-Sovicille" alla data di efficacia della fusione. Per effetto della fusione per incorporazione di "Bancasciano Credito Cooperativo Soc. Coop" nella "Banca CRAS - Credito Cooperativo Chianciano Terme-Costa Etrusca-Sovicille" è stabilito che, per il tempo di due mandati triennali dalla fusione decorrenti dalla naturale scadenza di quello di Banca CRAS in corso al momento della fusione:

a) il consiglio di amministrazione della società sia composto da undici membri nominati dall'assemblea dei soci sulla base dei seguenti criteri: a1) il presidente, il vice presidente vicario e 4 (quattro) consiglieri sono scelti tra i soci provenienti dalla compagine sociale esistente nella ex Banca CRAS - Credito Cooperativo Sovicille alla data di efficacia della fusione con la ex Banca di Chianciano Terme Credito Cooperativo Val d'Orcia - Amiata; a2) 2 (due) consiglieri sono scelti tra i soci provenienti dalla compagine sociale esistente nella ex Banca di Chianciano Terme Credito Cooperativo

Val d'Orcia - Amiata alla data di efficacia della fusione con la Banca CRAS - Credito Cooperativo Sovicille ; a3) 1 (uno) consigliere è scelto tra i soci provenienti dalla compagine sociale esistente nella ex Banca di Credito Cooperativo della Costa Etrusca Società Cooperativa alla data di efficacia della fusione con la Banca CRAS - Credito Cooperativo Chianciano Terme- Sovicille ; a4) 2 (due) consiglieri sono scelti tra i soci provenienti dalla compagine sociale esistente nella ex Bancasciano Credito Cooperativo Soc. Coop alla data di efficacia della fusione con la Banca CRAS - Credito Cooperativo Chianciano Terme-Costa Etrusca-Sovicille.

All'inizio di ciascun mandato verranno anche nominati altri due vice presidenti scelti, a rotazione, tra i consiglieri provenienti dalle compagini sociali delle tre banche incorporate (Banca di Chianciano Terme Credito Cooperativo Val d'Orcia - Amiata, Banca di Credito Cooperativo della Costa Etrusca Società Cooperativa e Bancasciano Credito Cooperativo Soc. Coop);

b) il comitato esecutivo sia composto da 5 (cinque) membri nominati dal consiglio di amministrazione sulla base dei seguenti criteri: b1) 4 (quattro) scelti tra i consiglieri provenienti dalla compagine sociale della ex Banca CRAS - Credito Cooperativo Chianciano Terme-Costa Etrusca-Sovicille alla data di efficacia della fusione; b2) 1 (uno) scelto tra i consiglieri provenienti dalla compagine sociale della ex Bancasciano alla data di efficacia civilistica della fusione;

c) il collegio sindacale sia composto da tre membri effettivi e due supplenti no-

minati dall'assemblea dei Soci sulla base dei seguenti criteri: c1) il presidente, un membro effettivo e un supplente indicati all'assemblea dei soci dai consiglieri provenienti dalla compagine sociale della ex Banca CRAS - Credito Cooperativo Sovicille; c2) un membro effettivo e un supplente indicati all'assemblea dei soci dai Consiglieri provenienti dalla compagine sociale della ex Bancasciano Credito Cooperativo Soc. Coop. Tale disposizione resta valida anche nel caso di sostituzione del presidente e dei membri effettivi e supplenti del collegio sindacale per qualsiasi motivo;

d) il collegio dei probiviri sia composto dal presidente, designato dalla Federazione Toscana a norma dell'art. 46 dello Statuto sociale, da un componente effettivo e un supplente indicati all'assemblea dai consiglieri provenienti dalla compagine sociale della ex Banca CRAS - Credito Cooperativo Sovicille alla data di efficacia civilistica della fusione con la ex Banca Chianciano Terme Credito Cooperativo Val d'Orcia-Amiata ed un componente effettivo ed uno supplente indicati all'assemblea dai consiglieri provenienti dalla compagine sociale della ex Banca Chianciano Terme Credito Cooperativo Val d'Orcia-Amiata alla data di efficacia della fusione con la ex Banca CRAS - Credito Cooperativo Sovicille.

I due mandati triennali, di cui al precedente comma, decorrono a far data dalle elezioni delle cariche sociali successivamente alla naturale scadenza del consiglio di amministrazione di Banca CRAS - Credito Cooperativo Chianciano Terme-Costa Etrusca-Sovicille in carica al momento della fusione.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i soci appartenenti alle zone di competenza territoriale che sono comuni alle banche che hanno partecipato al processo di fusione, sono considerati in quota all'una o all'altra compagine sociale di provenienza in dipendenza del libro dei soci cui risultano iscritti alla data di efficacia civilistica della fusione; in caso di iscrizione in più di un libro dei soci, prevale l'iscrizione anteriore. I soci appartenenti alle predette zone di competenza territoriale ammessi dopo la data di decorrenza della fusione de-

vono indicare, se candidati alle cariche sociali, in quale quota elettorale delle ex Banche intendono candidarsi.

I soci entrati nella compagine dopo la data di decorrenza della fusione vengono assegnati nella quota elettorale di ciascuna delle ex Banche in relazione alle vecchie zone di competenza territoriale e a quelle limitrofe eventualmente acquisite dopo la fusione. In caso di competenza territoriale comune, si applica la modalità di assegnazione stabilita al comma precedente.

Modifiche apportate allo statuto sociale della BancaCras - Credito Cooperativo Sovicille dalla sua fondazione (7 Novembre 1964):

1. Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il 24 Maggio 1973 e registrato a Siena l'8 Giugno 1973;
2. Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il 12 Aprile 1981, registrato a Siena 23 Aprile 1981, ed integrato da atto del 5 giugno 1981, registrato a Siena il 9 Giugno 1981;
3. Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il 20 Aprile 1986 e registrato a Siena il 24 Aprile 1986;
4. Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il 25 Ottobre 1987 e registrato a Siena il 3 Novembre 1987;
5. Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il 3 Febbraio 1995 e registrato a Montepulciano il 15 Febbraio 1995;
6. Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il 22 Maggio 1998 e registrato a Montepulciano il 3 Giugno 1998;
7. Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il 28 Settembre 2001 e registrato a Montepulciano il 17 Ottobre 2001;
8. Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il 13 Maggio 2005 e registrato a Siena il 26 Maggio 2005;
9. Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci l'8 Maggio 2009 e registrato a Siena il 15 Maggio 2009;
10. Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il 12 Novembre 2010 e registrato a Siena il 16 Novembre 2010;
11. Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il 27 Novembre 2011 e registrato a Siena il 16 Dicembre 2011;
12. Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il 29 aprile 2016 e registrato a Siena il 4 Maggio 2016;

Bancacras
CREDITO COOPERATIVO TOSCANO - SIENA